



Comune di Trieste

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva

Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per il servizio di trasporto scolastico dedicato

degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado "C. Stuparich" verso la

sede attivata presso il Molo IV – Punto Franco Vecchio

per l'anno scolastico 2025/2026

Allegati:

Allegato sub A - Prospetto servizio

Allegato sub B - calendario scolastico regionale e calendario scolastico annuale deliberato dal Consiglio dell'IC *Tiziana Weiss* – a.s. 2025/2026

Allegato sub C - Patto di integrità

Allegato sub D - Codici di comportamento

ART.1

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

- I. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico dedicato degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado "*C. Stuparich*", afferente all'Istituto Comprensivo *Tiziana Weiss*, temporaneamente trasferiti dalla sede di Strada di Rozzol n. 61 in Trieste alla sede attivata presso il Molo IV, da via Cumano (fermata bus linea 18 posta sul lato destro a scendere a valle dell'intersezione con la via Grimani, dopo l'inversione di marcia in Piazzale Moissi) a Largo Città di Santos, presso la fermata bus della linea 19 (servizio invernale) e della linea 20 (servizio estivo) posta in adiacenza ai varchi storici del Porto Vecchio, a partire dal 10 settembre 2025 e fino al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico 2025/2026 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 455 dd. 04.04.2025 così come integrato dal calendario approvato dal Consiglio d'Istituto, allegati sub B) al presente capitolato.
2. La **partenza** da via Cumano è prevista alle **ore 7.15** con arrivo in Largo Città di Santos indicativamente alle ore 7.30-7.35.
3. Gli alunni, durante il viaggio, saranno accompagnati da due operatori con compiti di assistenza e di vigilanza. Agli alunni con disabilità segnalati dal Dirigente scolastico di riferimento verrà assegnato un operatore specificamente dedicato.
4. Il numero di alunni e di adulti accompagnatori fruitori del servizio di trasporto in oggetto è quello indicato nell'allegato sub A al presente capitolato.

5. Qualora, nel corso dell'anno scolastico, il numero complessivo delle presenze rilevate sul mezzo impiegato per il percorso verso il Molo IV si attestasse, per cinque giorni consecutivi, al di sotto del 70% del numero degli utenti iscritti assegnati al mezzo, il Comune di Trieste disporrà la cancellazione definitiva del mezzo medesimo per il periodo residuo dell'anno scolastico. La Stazione Appaltante si impegna a comunicare tempestivamente all'appaltatore l'avvenuta rilevazione del mancato raggiungimento della percentuale sopra indicata.

L'appaltatore è tenuto ad interrompere il servizio al più tardi entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, ovvero al più tardi entro 60 giorni dalla medesima comunicazione qualora per l'esecuzione del servizio si avvalga del subappalto.

6. In caso di proclamazione di sciopero del Comparto e Area Istruzione e Ricerca – settore scuola, il servizio di trasporto non verrà effettuato. Le *Condizioni Generali del Servizio ed Obblighi delle Parti e delle Famiglie* sottoscritte dal Comune di Trieste e dal Dirigente scolastico di riferimento prevedono che la sospensione del servizio di trasporto in parola debba essere comunicata dal Dirigente scolastico all'appaltatore del servizio medesimo con un anticipo di almeno 24 ore.
7. L' appaltatore dovrà avvisare la Stazione Appaltante della proclamazione di scioperi riguardanti il proprio personale, che possano incidere sulla gestione ed organizzazione del presente servizio, almeno sette giorni liberi prima della giornata dello sciopero in modo da consentire al Comune di avvisare, a sua volta, la Dirigenza scolastica per la comunicazione alle famiglie almeno cinque giorni liberi prima della giornata dello sciopero.

ART. 2

Durata

- I. Il presente appalto decorre dal 10 settembre 2025 e termina il 5 giugno 2026, date di inizio e fine dell'anno scolastico 2025/2026.
2. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, che sono, in totale, n. 169, di cui n. 71 nel 2025 e n. 98 nel 2026 (*cfr. allegato sub B al presente capitolato*).

ART. 3

Obblighi ed oneri dell'appaltatore

- I. Tutti i mezzi impiegati per il servizio oggetto del presente appalto dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).
2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dovranno inoltre essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.
3. I mezzi dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti e in ordine. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di visionarli a propria discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.
4. L'appaltatore è tenuto a produrre, in sede di presentazione del preventivo di spesa, l'elenco dei mezzi che potranno essere utilizzati per lo svolgimento del servizio medesimo, con l'indicazione della capienza massima e della categoria

di appartenenza (M2 o M3) per ciascun mezzo. Eventuali sostituzioni dei mezzi, in corso di esecuzione contrattuale, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

5. Ai mezzi impiegati nello svolgimento del servizio si applica quanto previsto dall'allegato 1, punto E, lett. a) del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica dd. 17.06.2021 e pubblicato nella GU del 02.07.2021 n. 157 – *Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio autobus (categoria M2 e M3)*. Al fine della verifica del rispetto dei suddetti criteri, dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante, in sede di presentazione del preventivo, la documentazione richiesta dal citato allegato 1, punto E), lettera a) oppure, in alternativa, copia dei libretti di circolazione dei mezzi che verranno impiegati nello svolgimento del servizio, dai quali risulti che i mezzi stessi appartengono alla categoria M3, classe III o classe B.
6. L'appaltatore ha l'obbligo di:
 - programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile;
 - fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e l'ottimizzazione del servizio;
 - comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di imprevisti;

- mettere a disposizione, all'occorrenza, mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria. Se tale necessità comportasse un incremento del numero di mezzi, il corrispettivo d'appalto verrà aggiornato in ragione del numero di mezzi aggiuntivi all'uopo impiegati;

ART. 4

Personale dell'appaltatore

1. Il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente), come previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*", nonché dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.
2. Il personale addetto alla guida deve essere:
 - munito di distintivo di riconoscimento aziendale, riportante il proprio numero di matricola;
 - dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, che possa essere utilizzato sia per lo svolgimento ordinario del servizio sia nel caso in cui si verifichi un'emergenza, che comporti la necessità di contattare con immediatezza l'appaltatore, la Stazione Appaltante o il Dirigente scolastico di riferimento.
3. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi devono:
 - rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada;

- rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
- rispettare il numero dell'utenza massima consentita a bordo, escludendo la possibilità di effettuare il servizio di trasporto in piedi;
- non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotiche;
- non fumare a bordo del mezzo;
- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- non abbandonare il veicolo: in caso di incidenti o per problemi di varia natura, devono richiedere ed aspettare i soccorsi;
- collaborare con gli adulti accompagnatori affinché gli alunni, durante il viaggio, mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di vario genere;
- non utilizzare il cellulare in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente;
- mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini;
- collaborare con gli adulti accompagnatori per regolare la salita e la discesa dei minori trasportati, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i minori stessi.

4. I conducenti dei mezzi non possono:

- raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- deviare il percorso per esigenze personali.

5. I conducenti devono mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui vengano a conoscenza in dipendenza del servizio, dandone, comunque, comunicazione all'appaltatore, che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante, ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio.
6. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto non gradito, indicandone i motivi all'appaltatore. L'appaltatore potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta di sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a procedere alla sostituzione del personale contestato con immediatezza e, comunque, entro 10 giorni dalla contestazione.
7. Per tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002. introdotte dall'art. 2 del D. Lgs. n. 39 dd. 04.03.2014 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.

ART. 5

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad applicare la vigente

normativa previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto si applica, in conformità all'art. 11, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 e all'Allegato I.01 al suddetto decreto, il vigente *C.C.N.L. Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità - TPL)*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. L'attività da eseguire rientra nel codice ATECO 2025 49.3 – *Altri trasporti terrestri di passeggeri* e nel codice degli appalti pubblici (CPV) 60130000 – *Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*
4. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo del D. Lgs n. 36/2023. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo, del D.Lgs n. 36/2023.
7. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

ART. 6

Affidamento del servizio

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Friuli Venezia Giulia *eAppalti FVG*, ai sensi dell'art. 25, comma 2 e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 7

Modifica del contratto in corso di esecuzione e revisione prezzi

2. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore deve eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% in relazione alle prestazioni da eseguire, così come previsto dall'art. 60, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizza l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 60, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e degli articoli 10 e 11 dell'allegato II.2-bis al citato D. Lgs. n. 36/2023.

5. La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento dell'indice revisionale di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice medesimo, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.
6. La variazione viene calcolata come differenza fra il valore del suddetto indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 12 del citato allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2023.
7. Il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione dei prezzi avverrà al termine del servizio oggetto del presente appalto in sede di liquidazione finale.

ART. 8

Verifiche e controlli sull'esecuzione dell'appalto

1. La Stazione Appaltante può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto, riservandosi di sospendere i pagamenti qualora le prestazioni non fossero svolte nel pieno rispetto del presente capitolato.

ART. 9

Requisiti di partecipazione

1. L'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023
 - requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;

- Capacità tecnica e professionale (art. 100, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023): aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di avvio della procedura di affidamento, contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati

ART. 10

Cessione del contratto e subappalto del servizio

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 11

Garanzia definitiva

1. E' richiesta la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 nella misura ivi prevista. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs n. 36/2023 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del citato decreto.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.

3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo di appalto.
4. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 12

Responsabilità e assicurazione contro i danni

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivasse alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone.
2. L'appaltatore è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.
3. L'appaltatore si impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-. La durata della polizza sarà quella del presente appalto.

4. La polizza di cui al precedente comma dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme.
5. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 c.c.

ART.13

Penali

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. Le penali di cui al presente comma non possono, comunque, superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le sottoelencate inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - abbandono, anche temporaneo, del mezzo in violazione dell'art. 4, comma 3, del presente capitolato: Euro 500,00.- per ogni inadempienza;
 - condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità e la salute dei passeggeri: Euro 500,00.-per ogni inadempienza;

- mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: Euro 250,00.- per addetto al giorno;
 - mancata sostituzione del personale non gradito alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 4, comma 6, del presente capitolato: Euro 200,00.- per ogni inadempienza;
 - mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: Euro 150,00.- per ogni inadempienza.
3. L'applicazione delle penali, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Le penali verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART. 14

Risoluzione del contratto e recesso

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
- violazione degli obblighi di cui all'art. 5 del presente capitolato

- mancata reintegrazione/ricostituzione della garanzia definitiva entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, del presente capitolato
 - l'importo totale delle penali supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - inadempienze reiterate;
 - violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio, dei lavoratori addetti al servizio o di altri terzi;
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore;
 - inosservanza della normativa in materia di subappalto richiamata dall'art. 10 del presente capitolato;
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
 - violazione degli obblighi di cui all'art. 16 del presente capitolato.
3. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 15

Patto di integrità

- I. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 16

Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

- I. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

ART. 17

Stipulazione del contratto

- I. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'affidamento, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 18

Controversie

- I. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del

D. Lgs. n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 19

Spese a carico dell'appaltatore

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 20

Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà con cadenza bimestrale, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, in base alle ore di servizio effettivamente effettuate.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

COMUNE DI TRIESTE

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice

identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU | (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteponendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D. M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del

D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 21

Norma finale

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.